

STATUTO

aggiornato con le modificazioni approvate
dall'Assemblea dei Membri Effettivi il 22 dicembre 2016 e
iscritte nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano
al numero d'ordine 359 della pag. 614 – vol. 2



Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere

Milano
2016

STATUTO

I. – Scopo e composizione

Art. 1 –

1. L'Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, ha per scopo di cooperare al progresso degli studi e delle loro applicazioni. L'Istituto assegna i premi da esso istituiti per il perseguimento del suo scopo o spettanti alle fondazioni da esso amministrate.
2. È persona giuridica di diritto privato, che ha la sua sede storica in Milano, Palazzo Brera n. 28, e la sua sede legale in Milano Palazzo Landriani, via Borgonuovo n. 25.
3. L'Istituto, che opera nel settore di attività relativo all'istruzione, formazione e promozione della cultura, non ha scopo di lucro. Pertanto è preclusa la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

Art. 2 –

Si compone di due Classi:

- Classe di Scienze Matematiche e Naturali;
- Classe di Scienze Morali.

Art. 3 –

1. Ciascuna Classe comprende:

- membri effettivi residenti in Lombardia;
- membri effettivi non residenti in Lombardia;
- soci corrispondenti residenti in Lombardia;
- soci corrispondenti non residenti in Lombardia;
- membri stranieri;

2. L'Istituto può altresì nominare dei membri onorari.

II. – Organizzazione delle classi e delle sezioni

Art. 4 –

1. La Classe di Scienze Matematiche e Naturali comprende 62 membri effettivi residenti, 62 soci corrispondenti residenti, 60 soci corrispondenti non residenti, 45 membri stranieri.
2. Essa è ripartita in cinque Sezioni:

	m.e. res.	s.c. res.	s.c. non res.	m.s.
1° Scienze Matematiche	12	12	12	9
2° Chimica e Fisica	12	12	12	9
3° Ingegneria e Architettura	12	12	12	9
4° Scienze Naturali	12	12	12	9
5° Medicina	14	14	12	9
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	62	62	60	45

Art. 5 –

1. La Classe di Scienze Morali comprende 60 membri effettivi residenti, 60 soci corrispondenti residenti, 60 soci corrispondenti non residenti, 44 membri stranieri.

2. Essa è ripartita in tre Sezioni:

	m.e. res.	s.c. res.	s.c. non res.	m.s.
1° Filologia e Linguistica	18	18	18	13
2° Scienze Storiche e Filosofiche	18	18	18	13
3° Scienze Giur. Polit. ed Econom.	24	24	24	18
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	60	60	60	44

III. – Soci

Art. 6 –

1. La categoria dei membri effettivi non residenti è formata dai membri effettivi residenti che cessano di risiedere in Lombardia.

2. I membri effettivi non residenti non posseggono l'elettorato attivo e passivo e non partecipano alle deliberazioni nei casi in cui la materia spetta alla competenza dell'Assemblea.

3. Il passaggio di un membro effettivo dalla categoria dei residenti a quella dei non residenti determina la vacanza del relativo posto nell'organico dei membri residenti. La riacquistata residenza in Lombardia produce il riacquisto delle qualità di membro effettivo residente. Il membro effettivo che riacquista la qualità di residente è ammesso in soprannumero rispetto ai posti di membro residente assegnati alla Sezione cui appartiene, qualora questi siano già tutti coperti. In tal caso, il posto in soprannumero è riassorbito al determinarsi della prima vacanza nella Sezione di appartenenza.

Art. 7 –

1. Si possono ricoprire i posti vacanti di ciascuna Sezione in un numero non superiore a due per ciascun anno per ciascuna delle categorie.
2. Qualora tra i membri effettivi residenti di una Sezione figuri un membro che abbia compiuto ottanta anni e abbia fatto parte dell'Istituto in qualità di membro effettivo da almeno cinque anni, la Classe cui la Sezione appartiene può domandare che si proceda alla elezione di un nuovo membro effettivo residente, in soprannumero rispetto ai posti assegnati alla stessa, se tutti i posti sono ricoperti.
3. La Classe può domandare che si proceda alla elezione di membri effettivi residenti in soprannumero rispetto ai posti assegnati alla Classe nel rispetto della seguente distribuzione fra Sezioni: Classe di Scienze Matematiche e Naturali: due posti per ciascuna Sezione.
4. Classe di Scienze Morali: tre posti per ciascuna delle Sezioni 1 e 2 e quattro posti per la Sezione 3.
5. Si possono coprire i posti in soprannumero, all'interno di una singola Sezione, in numero non superiore a uno per ciascun anno.
6. Il posto in soprannumero è riassorbito al determinarsi della prima vacanza nella Sezione di appartenenza.
7. La Classe di Scienze Matematiche e Naturali può raggiungere un numero massimo di 72 membri effettivi residenti e la Classe di Scienze Morali il numero massimo di 70 membri effettivi residenti.
8. In totale i membri effettivi residenti non possono superare il numero di 142.

Art. 8 –

I membri effettivi sono scelti di regola fra i soci corrispondenti residenti.

Art. 9 –

1. Il socio corrispondente residente che cessa di risiedere in Lombardia è trasferito, anche in soprannumero, nella categoria dei soci corrispondenti non residenti. Il passaggio di categoria determina la vacanza del relativo posto nell'organico dei soci corrispondenti residenti.
2. Al trasferimento inverso nella categoria dei soci corrispondenti residenti si procede quando un socio corrispondente non residente acquista la residenza in Lombardia. Il passaggio di categoria avviene anche in soprannumero e determina la vacanza del posto lasciato libero.
3. I posti in soprannumero creati dai trasferimenti dall'una all'altra delle categorie dei soci corrispondenti sono riassorbiti al verificarsi delle prime vacanze nell'organico.
4. I soci corrispondenti residenti che per un quadriennio, senza giustificato motivo, non abbiano preso parte in alcun modo alle attività accademiche, sono considerati dimissionari. La dichiarazione di decadenza spetta all'Assemblea.

Art. 10 –

1. I membri onorari sono scelti tra personalità eminenti, nel numero massimo di 7, che non siano già membri effettivi o soci corrispondenti.
2. Sono nominati dall'Assemblea, secondo le procedure dell'art. 20 su proposta di almeno la metà dei membri effettivi residenti.
3. I membri onorari possono partecipare anche all'Assemblea con voto consultivo.

IV. – Organi

Art. 11 –

1. I membri effettivi residenti delle due Classi compongono congiuntamente l'Assemblea dell'Istituto. L'Assemblea è l'organo che esprime la volontà dell'Istituto, salve le competenze attribuite ad altri Organi o componenti accademiche.
2. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza dell'Assemblea che può delegare, per temi e per oggetti specifici, il Comitato di Presidenza.

Art. 12 –

1. Organi direttivi dell'Istituto sono il Presidente e il Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza si compone del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari delle due Classi.
2. Il Presidente e i membri del Comitato di Presidenza sono scelti tra i membri effettivi residenti.
3. Il Presidente, il Vicepresidente e i Segretari durano in carica tre anni e possono essere rieletti immediatamente solo una volta.
4. Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nel governo dell'Istituto secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.

Art. 13 –

1. Le cariche di Presidente e Vicepresidente non possono essere ricoperte contemporaneamente da membri di una medesima Classe.
2. Se le cariche di Presidente e Vicepresidente si rendono vacanti durante il mandato, si fa luogo a elezione suppletiva alla carica rimasta vacante per il periodo che resta al completamento del mandato.
3. Non si fa luogo a elezione suppletiva se alla scadenza manca meno di un anno. In tal caso, se la carica vacante è quella di Presidente le funzioni di queste sono assunte dal Vicepresidente o, in mancanza, dal decano dei membri effettivi residenti.
4. Salvo il caso di rielezione, alla Presidenza e alla Vicepresidenza si alternano membri appartenenti rispettivamente all'una e all'altra Classe.
5. I Segretari delle due Classi sono eletti ciascuno tra i membri effettivi della rispettiva Classe di appartenenza.

Art. 14 –

1. Il Presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e delle Adunanze dell'Istituto e del Comitato di Presidenza; quando sia impedito è supplito dal Vicepresidente.
2. Le riunioni delle Assemblee e delle Adunanze dell'Istituto in assenza del Presidente e del Vicepresidente sono presiedute dal membro effettivo residente più anziano di nomina.

Art. 15 –

1. Il Comitato di Presidenza provvede all'amministrazione dell'Istituto
2. Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza può nominare, con scopi specifici, Commissioni e/o Consiglieri aggiunti scelti tra i membri effettivi e/o soci corrispondenti, per una durata non superiore al suo mandato.
3. Il Comitato di Presidenza può altresì nominare, stabilendo la durata e la natura di tale funzione, un Assistente del Comitato di Presidenza, anche se non membro o socio dell'Istituto.
4. Il Comitato di Presidenza predispose il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuali accompagnandoli con la relazione amministrativa e con la relazione del Collegio dei Revisori.
5. Il bilancio e il rendiconto sono approvati dall'Assemblea, in riunioni convocate ai sensi dell'art. 25, rispettivamente entro il mese di dicembre ed entro il mese di maggio.

Art. 16 –

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea.
2. Dei tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, uno è designato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e uno, che assume la carica di Presidente, deve avere la qualifica di Revisore ufficiale dei conti.
3. I Revisori dei conti restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
4. I Revisori dei conti vigilano a che la gestione si svolga con l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari. Esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono per iscritto. Intervengono alle riunioni convocate per l'approvazione dei bilanci.

V. - Elezione dei Membri, dei Soci e degli organi dell'Istituto

Art. 17–

1. L'elezione dei membri e dei soci spetta all'Assemblea. Spetta altresì all'Assemblea l'elezione degli organi direttivi dell'Istituto, nonché l'elezione alle altre cariche e uffici per cui sia prevista la sua competenza.
2. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente, dei nuovi membri effettivi e dei membri onorari eletti dall'Assemblea riceve riconoscimento con decreto del Ministero per i Beni

Culturali e Ambientali e/o da altro Ministero competente per materia.

3. L'elezione dei soci corrispondenti e dei membri stranieri viene dal Presidente comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e/o ad altro Ministero competente per materia.

Art. 18 –

1. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente comunica all'Assemblea l'eventuale vacanza nei posti di membro effettivo, di socio corrispondente e di membro straniero. L'Assemblea delibera quindi sui posti da mettere a copertura.

2. Ciascun membro effettivo residente può inviare alla Presidenza proposte motivate per la copertura dei posti vacanti di membro effettivo della Classe cui appartiene, nonché per la copertura dei posti vacanti di socio corrispondente e di membro straniero relativi alla propria Sezione di appartenenza.

Art. 19 –

1. Tutte le proposte, con le relative motivazioni, sono comunicate dalla Presidenza a domicilio di ciascun membro effettivo residente.

2. Il Presidente convoca successivamente i membri effettivi residenti in riunione separata di ciascuna Classe. Ciascuna Classe esamina e discute le proposte relative a posti che la concernono e determina la rosa dei candidati da sottoporre per l'elezione al voto dell'Assemblea nel numero massimo di tre nomi per ogni posto vacante.

Art. 20 –

1. I nomi dei candidati designati dalle Classi sono comunicati a domicilio dei membri effettivi residenti unitamente all'indicazione dei titoli rispettivi.

2. I membri effettivi residenti di entrambe le Classi votano sia per i posti vacanti di membro effettivo sia per i posti vacanti di socio corrispondente e membro straniero sia per i posti di membro onorario. Il voto viene espresso per iscritto e trasmesso, in modo che ne sia preservata la segretezza, all'Istituto Lombardo. Lo scrutinio dei voti viene fatto in una riunione dell'Assemblea dell'Istituto.

3. Risulta eletto nella rispettiva Classe e Sezione chi ottenga il voto della maggioranza assoluta dei membri effettivi residenti.

Art. 21 –

1. L'elezione del Presidente e dei membri del comitato di Presidenza avviene con voto trasmesso all'Istituto Lombardo in modo che ne sia preservata la segretezza.

2. Lo scrutinio dei voti ha luogo in una riunione dell'Assemblea dell'Istituto. Risulta eletto chi ha conseguito il voto della maggioranza assoluta dei membri effettivi residenti.

VI. – Attività dell'Istituto

Art. 22 –

1. L'Istituto si riunisce in Adunanze, con la partecipazione di tutte le categorie che lo compongono, per la presentazione e discussione di note e memorie scientifiche e per la trattazione di argomenti che attengono alle sue finalità istituzionali. Alle deliberazioni da prendersi nelle Adunanze concorrono tutti gli accademici delle varie categorie. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Regolamento può stabilire, in casi particolari, che il voto sia riservato ai membri effettivi residenti.

3. Le Adunanze si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 23 –

Le memorie e le note che si leggono o si presentano nelle Adunanze debbono contenere indagini originali e inedite

Art. 24 –

L'Istituto tiene ogni anno un'Adunanza solenne, aperta al pubblico, con la relazione del Presidente e la prolusione di un membro o socio dell'Istituto. Nella stessa Adunanza vengono distribuiti i premi e le borse di studio aggiudicate dall'Istituto.

Art. 25 –

1. L'Assemblea dell'Istituto si riunisce per la trattazione degli affari amministrativi e di altre materie di sua competenza.

2. L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti quale che sia il numero degli intervenuti.

VII. - Pubblicazioni, Fondi, Enti, Fondazioni e Premi

Art. 26 –

Le pubblicazioni ordinarie dell'Istituto formano, di norma, due raccolte: i Rendiconti e le Memorie.

Art. 27 –

Pubblicazioni speciali e straordinarie possono essere promosse e assunte dall'Istituto, o farsi sotto i suoi auspici. La deliberazione è presa in Adunanza.

Art. 28 –

1. L'Istituto può istituire rapporti organici di collaborazione con Fondazioni e/o Enti. La decisione di istituire tali rapporti, in quanto di competenza dell'Istituto, spetta all'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza.
2. Nell'Istituto possono essere inclusi dei Fondi, anche provenienti da successioni e/o donazioni e devoluzioni, privi di personalità giuridica. La delibera di accettazione e di istituzione di un Fondo spetta, su proposta del Comitato di Presidenza, all'Assemblea.
3. I Fondi hanno lo scopo di contribuire al perseguimento dei fini dell'Istituto anche con premi, borse di studio e contributi a studiosi.
4. L'Istituto può costituire Fondazioni e/o Enti, funzionali al perseguimento dei suoi scopi. Gli stessi dovranno essere amministrati da propri organi di Governo.

Art. 29 –

1. Per sostenere il conseguimento dei fini dell'Istituto possono essere ammessi alla qualifica di “Enti Associati Sostenitori” Soggetti ed Enti che abbiano specifici requisiti e potestà, precisati nel Regolamento.
2. Le delibere di ammissione a Enti Associati Sostenitori spetta all'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza.
3. Le quote minime di sottoscrizione degli Enti Associati Sostenitori sono stabilite dal Comitato di Presidenza.

Art. 30 –

1. L'Istituzione dei premi e delle borse di studio dell'Istituto è di competenza dell'Assemblea che ne detta il regolamento, su proposta del Comitato di Presidenza.
2. L'Istituto Lombardo potrà conferire anche borse e premi di Fondazioni e di Enti collegati all'Istituto stesso da rapporti di collaborazione.

Art. 31–

1. Le commissioni per il giudizio sulla assegnazione dei premi e delle borse di studio sono elette in Adunanza su proposta del Presidente.
2. All'Assemblea spetta di valutare le proposte e le relazioni delle Commissioni e di deliberare in via definitiva.

VIII. – Amministrazione e dipendenti

Art.32 -

1. Su proposta del Comitato di Presidenza l'Assemblea può conferire il titolo di Cancelliere emerito.
2. Il Cancelliere emerito è individuato tra coloro che, avendo altresì acquisto meriti particolari, hanno svolto la funzione di Cancelliere per un periodo superiore ai 20 anni.

Art. 33 –

1. Il ruolo e il trattamento economico nonché la disciplina giuridica del personale necessario per le esigenze amministrative dello Istituto, compreso quello di eventuale personale dirigenziale, sono determinati dal Comitato di Presidenza sulla base dei contratti di lavoro vigenti.

2. L'Assemblea può nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, un Cancelliere con funzioni di direttore.

IX. – Revisione dello Statuto e regolamento di attuazione

Art. 34 –

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate su proposta del Comitato di Presidenza o di almeno un terzo dell'Assemblea costituita ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

2. La proposta di modifica è sottoposta all'Assemblea e risulta approvata se vota a favore tre quinti degli aventi diritto.

3. Laddove in Assemblea non siano presenti i tre quinti dei membri la proposta è approvata se votano a favore, anche con delega, almeno tre quinti dei membri. Ogni membro effettivo residente può essere portatore di un massimo di due deleghe di altri membri effettivi residenti.

4. Le modificazioni dello Statuto ovvero l'approvazione di un nuovo Statuto sono sottoposte al Prefetto di Milano e, se necessario, nell'ambito delle disposizioni di legge, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientati e/o ad altri Ministeri competenti.

Art. 35 –

Il Regolamento per l'attuazione dello Statuto, così come le sue modificazioni, sono deliberati, su proposta del Comitato di Presidenza, dall'Assemblea.

Norma transitoria

Laddove in applicazione dello Statuto vi siano una o più Sezioni che hanno già superato il numero di membri come indicato negli articoli 4, 5, 7, le stesse non potranno procedere alla elezione di nuovi membri effettivi finché non si sia ricercata la disponibilità di posti entro i limiti indicati.